COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 16.7.2025
COM(2025) 415 final

ANNEX 1

ALLEGATO

della

proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità informatica - Rafforzare la cooperazione internazionale ai fini della lotta contro determinati reati commessi tramite sistemi di tecnologia dell'informazione e della comunicazione e per la condivisione di prove in formato elettronico per reati gravi

Allegato I

Riserve e notifiche

1. L'Unione e gli Stati membri agiscono conformemente alle indicazioni in appresso per quanto riguarda riserve, dichiarazioni, notifiche o comunicazioni e altre considerazioni.

RISERVE

2. La Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità informatica non contiene una disposizione specifica sulle riserve. Consente invece esplicitamente a una Parte di dichiarare di avvalersi della riserva prevista in alcuni suoi articoli (articolo 11, paragrafo 3; articolo 23, paragrafo 3, lettera a); articolo 23, paragrafo 3, lettera b), parte finale; articolo 42, paragrafo 5; articolo 63, paragrafi 3 e 4).

3. Su tale base, l'Unione e gli Stati membri formulano una riserva basata sull'articolo 63, paragrafo 3, indicando che non si considerano vincolati dall'articolo 63, paragrafo 2, per quanto riguarda la risoluzione delle controversie.

4. Quando gli Stati membri ritengono di formulare riserve su questioni di competenza nazionale, ne informano la Commissione con 2 mesi di anticipo.

5. Le condizioni e garanzie in materia di diritti umani riconosciute e previste nella presente Convenzione, comprese quelle di cui all'articolo 6, all'articolo 21, paragrafo 4, all'articolo 24, all'articolo 36, all'articolo 37, paragrafo 15, e all'articolo 40, paragrafo 22, rientrano nell'oggetto e nella finalità della Convenzione. Gli Stati membri non possono pertanto formulare riserve su tali articoli. Qualsiasi riserva di questo tipo formulata da Stati Parti non appartenenti all'UE dovrebbe essere eccepita in quanto contraria all'oggetto e alla finalità della Convenzione.

NOTIFICHE

6. Ai sensi della Convenzione una Parte è tenuta a procedere alle notifiche conformemente all'articolo 40, paragrafo 12, lettera c), e paragrafo 13, all'articolo 41, paragrafo 2, e all'articolo 67, paragrafo 1.

7. Ai sensi della Convenzione, una Parte è tenuta inoltre a comunicare al Segretario Generale delle Nazioni Unite il nome e l'indirizzo di un'autorità responsabile dell'invio o della ricezione delle richieste di estradizione o di arresto provvisorio conformemente all'articolo 37, paragrafo 19.

8. Gli Stati membri comunicano al Segretario Generale delle Nazioni Unite il nome e l’indirizzo di un'autorità responsabile dell'invio o della ricezione delle richieste di estradizione o di arresto provvisorio conformemente all'articolo 37, paragrafo 19, e ne informano la Commissione.

9. L'Unione e gli Stati membri notificano al Segretario Generale delle Nazioni Unite la o le autorità centrali con il compito e la facoltà di ricevere le richieste di assistenza giudiziaria reciproca ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 12, lettera c), e ne informano la Commissione.

10. L'Unione e gli Stati membri notificano al Segretario Generale delle Nazioni Unite la lingua o lingue accettate dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 13, e ne informano la Commissione.

11. Gli Stati membri notificano al Segretario Generale delle Nazioni Unite il punto di contatto disponibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 2, tengono un registro aggiornato dei punti di contatto, e ne informano la Commissione.

12. Gli Stati membri si astengono dal notificare al Segretario Generale delle Nazioni Unite la denuncia di cui all'articolo 67, paragrafo 1, a meno che il Consiglio abbia adottato una decisione in base alla quale l'Unione debba denunciare la Convenzione.